

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 2-2296

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Stagione venatoria 2026/2027. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio 2026-2027 e ad esclusione delle Zone di restrizione I (salvo deroghe), II e III come individuate dal Reg. (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026 e della Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV)..



Seduta N° 147

Adunanza 09 MARZO 2026

Il giorno 09 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 12:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-2296/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Stagione venatoria 2026/2027. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio 2026-2027 e ad esclusione delle Zone di restrizione I (salvo deroghe), II e III come individuate dal Reg. (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026 e della Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (Primo elenco).

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale - ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992.

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8635 del 27 maggio 2024 è stato adottato il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)”, anni 2024-2029, ad integrale sostituzione di quello approvato con la DGR n. 15-5450 del 29 luglio 2022;

il Ministero della Salute, con nota protocollo n. 1582 del 20 gennaio 2025, ha trasmesso alla Regione Piemonte il “Piano Nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA 2025-2027”.

Richiamato che la legge regionale n. 5/2018 sancisce che:

all’articolo 13, comma 1, la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005;

al comma 7 dell'articolo 28, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti disposizioni delle legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 2020, sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 come da ultimo modificata dalla DGR n. 8674 del 27/05/2024 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte ad integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d’età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione ed ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 2020, dagli Istituti venatori e proposte per l’approvazione al competente Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal suddetto Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

i sopra citati piani di prelievo selettivo, presentati dagli Istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida regionali per il prelievo selettivo del cinghiale nel territorio

piemontese;

risulta necessario prevedere che, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto legge n. 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio regionale 2026/2027, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei Comuni rientranti nella Zona di restrizione I (salvo deroghe), II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina:

- per l'anno venatorio 2026/2027, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 16 marzo 2026,

- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale è dal 16 marzo 2026 al 15 marzo 2027,

risulta necessario prevedere l'approvazione delle relative istruzioni operative supplementari;

sussistono le condizioni per l'approvazione dell'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica, appositamente elaborata, prevedendo che i piani di prelievo sono attuabili nelle porzioni di territorio degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) che sono:

- non ricadenti nelle Zone di restrizione I, II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026,
- non ricadenti nella zona CEV, così come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza 7/2025 del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti nella Zona di restrizione I, per la quale si è ottenuta la deroga del Commissario Straordinario per la PSA;
- ricadenti in Zona indenne.

Preso atto, inoltre, che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, ha espresso il proprio parere in ordine alla suddetta proposta elaborata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, quale stralcio del calendario relativo alla caccia di selezione al cinghiale, trasmessa in consultazione telematica, in data 24/02/2026.

Dato atto che il citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha recepito alcune indicazioni, mentre, per le osservazioni non meritevoli di accoglimento, come previsto dal regolamento interno della Commissione, ne darà debita comunicazione ai componenti della Commissione.

Preso atto che nel "parere riguardo l'apertura della caccia di selezione al cinghiale nella Regione Piemonte per la stagione 2026/2027" rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e registrato con protocollo n. 4433 del 2 marzo 2026, l'Istituto conferma come *"le indicazioni operative contenute nei due allegati siano tecnicamente valide"*

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto legge n. 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio regionale 2026/2027, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente, e ad esclusione dei comuni rientranti nella Zona di restrizione I (salvo deroghe), II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina:

- per l'anno venatorio 2026/2027, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 16 marzo 2026;
- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale è dal 16 marzo 2026 al 15 marzo 2027, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- si approvano le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli Istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo che i piani di prelievo sono attuabili nelle porzioni di territorio degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) che sono:

- non ricadenti nelle Zone di restrizione I, II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/0483 del 25 febbraio 2026,
- non ricadenti nella zona CEV, così come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza 7/2025 del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti nella Zona di restrizione I, per la quale si è ottenuta la deroga del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti in Zona indenne.

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare al Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2026/2027

L'esercizio venatorio nella stagione 2026/2027, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 16 marzo 2026 - 15 marzo 2027			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a relazioni tecniche presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sui danni e sugli abbattimenti delle stagioni precedenti.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

La caccia di selezione al cinghiale non può, dagli Organismi di gestione della caccia, essere limitata come periodo, numero di giornate, orari e numeri di capi abbattibili oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Tutti gli Istituti venatori devono organizzare la caccia di selezione, sempre nel rispetto delle norme di biosicurezza previste, semplificando le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti in base a quanto previsto dalla Regione Piemonte.

Si ricorda che, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, tali dati dovranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito di competenza nelle 48 ore successive all'abbattimento.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati - desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 28 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 29 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;

- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca in forma vagante, all'aspetto o da appostamento.

Per la forma di caccia da appostamento è ammessa la pratica del foraggiamento "attrattivo" sui punti di sparo, utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani (con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e ogni altro tipo di rifiuto organico) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (I) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km2;
- (II) utilizzo di massimo 2 kg di mais da granella/giorno per sito;
- (III) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo alla fine degli interventi di selezione, o comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti (anche altane); tali strutture non sono da considerarsi appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.

In caso di ferimento di un cinghiale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero; per questo potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dall'Ente competente. In tal caso il recupero può essere attuato anche nella giornata successiva.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

In deroga alla DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 e ss.mm.ii. che ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce.
 - con dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
- arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre. Per tale forma di caccia l'utilizzo dell'arco è subordinato alla frequenza del corso di cui alla D.G.R. del 21/07/2025 n. 2-1379/2025/XII).

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Grattacielo Regione Piemonte - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, ss.mm.ii.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V./A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

ALLEGATO C

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE
Primo Elenco

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890715	ATC AL1	78	42	120	180	300
20206890947	ATC AT1	104	56	160	240	400
20206890640	ATC AT2	78	42	120	180	300
20206890459	ATC BI1	264	142	406	610	1016
20206890764	ATC CN2	39	21	60	90	150
20206890871	ATC CN3	39	21	60	90	150
20206890616	ATC CN4	104	56	160	240	400
20206890442	ATC CN5	423	227	650	975	1625
20206890475	ATC NO1	78	42	120	180	300
20206890483	ATC NO2	130	70	200	300	500
20206890749	ATC TO1	29	15	44	66	110
20206890731	ATC TO2	21	11	32	48	80
20206890335	ATC TO3	26	14	40	60	100
20206890939	ATC TO4	14	7	21	39	60
20206890921	ATC TO5	36	20	56	104	160
20206890400	ATC VC1	16	8	24	36	60
20206890418	ATC VC2	16	8	24	36	60
20206890467	CA BI1	81	44	125	188	313
20206890426	CA CN1	52	28	80	120	200
20206890566	CA CN2	78	42	120	180	300
20206890954	CA CN3	27	15	42	78	120
20206890681	CA CN4	29	15	44	66	110

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890533	CA CN5	9	5	14	56	70
20206890319	CA CN6	20	10	30	60	90
20206890525	CA CN7	16	8	24	36	60
20206890657	CA TO1	78	42	120	180	300
20206890889	CA TO2	10	6	16	24	40
20206890996	CA TO3	52	28	80	120	200
20206890913	CA TO4	156	84	240	360	600
20206890558	CA TO5	52	28	80	120	200
20206890632	CA VC1	104	56	160	240	400
20206890673	CA VCO1	78	42	120	180	300
20206890806	CA VCO2	52	28	80	120	200
20206890574	CA VCO3	52	28	80	120	200

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (AATV) E AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890665	AATV AGRATE CONTURBIA	16	8	24	36	60
20206890095	AATV AIMONETTA	10	6	16	24	40
20206890202	AATV ALBERA AL 12	10	6	16	24	40
20206890251	AATV ARBORIO	5	3	8	12	20
20206890038	AATV BOZZOLE	8	4	12	18	30
20206890392	AATV CARISIO	5	3	8	12	20

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206889949	AATV CASTELLO DI FAVAGROSSA	5	3	8	12	20
20206889931	AATV CASTELNUOVO BORMIDA	8	4	12	18	30
20206889873	AATV CAVAGLIA'	18	10	28	42	70
20206890798	AATV CERVO	8	4	12	18	30
20206890087	AATV CONSOLATA	5	3	8	12	20
20206890228	AATV CONTEA DI PAVERANO	8	4	12	18	30
20206890822	AATV CRESSA BOGOGNO	18	10	28	42	70
20206889972	AATV GATTINARA	8	4	12	18	30
20206890277	AATV I COLOMBI	5	3	8	12	20
20206890293	AATV IL GERMANO REALE	5	3	8	12	20
20206890020	AATV IL MOSTAROLO	8	4	12	18	30
20206890269	AATV ISOLA D'ASTI	8	4	12	18	30
20206890772	AATV LA BARAGGIA	8	4	12	18	30
20206890285	AATV LA MANDRIA DI SANTHIA'	5	3	8	12	20
20206890780	AATV LENTA 1	8	4	12	18	30
20206889865	AATV LENTA 2	8	4	12	18	30
20206890624	AATV MAGLIONE	26	14	40	60	100
20206890368	AATV MONCESTINO	8	4	12	18	30
20206890137	AATV MONTACUTO	8	4	12	18	30
20206890210	AATV MONTEROSSO	5	3	8	12	20

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890178	AATV NONE	5	3	8	12	20
20206890152	AATV ROCCAGRIMALDA	8	4	12	18	30
20206890384	AATV SAN BERNARDINO	8	4	12	18	30
20206890145	AATV SELVA GAVAZZANA	8	4	12	18	30
20206890053	AATV SELVAPIANA	5	3	8	12	20
20206889881	AATV SOLONGHELLO	5	3	8	12	20
20206890350	AATV VAL CHISONE	8	4	12	18	30
20206890855	AATV VAPRIO D'AGOGNA	21	11	32	48	80
20206890541	AATV VERUNO	23	13	36	54	90
20206890236	AATV VILLARBOIT	12	6	18	27	45
20206890608	AFV ALBERGIAN	8	4	12	24	36
20206890079	AFV ALICE CASTELLO	8	4	12	18	30
20206890111	AFV ALTA VAL BORBERA	8	4	12	18	30
20206890012	AFV BALOCCO	8	4	12	18	30
20206890434	AFV BARACCONE	21	11	32	48	80
20206890962	AFV BORGOMASINO	26	14	40	60	100
20206889980	AFV CALLIANO	5	3	8	12	20
20206890905	AFV CASCINA EMANUELE	18	10	28	56	84
20206889915	AFV CASORZO	3	1	4	6	10

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890509	AFV CELLARENGO	7	3	10	15	25
20206890061	AFV COSTA MERLASSINO	5	3	8	12	20
20206890103	AFV CUCCARO	5	3	8	12	20
20206890343	AFV DANIELA	8	4	12	18	30
20206891002	AFV DEL DUCA	7	3	10	15	25
20206890046	AFV DELLA SERRA	10	6	16	24	40
20206890988	AFV FONTANA CAPPÀ	9	6	15	25	40
20206890756	AFV GATTICO	23	13	36	54	90
20206890004	AFV IL BANDIASSO	8	4	12	18	30
20206890814	AFV LA MALADECIA	1	1	2	4	6
20206890491	AFV LA TREVISANA	7	3	10	15	25
20206890244	AFV LAGO DI SARTIRANA	5	3	8	12	20
20206890129	AFV LE COLOMBARE	5	3	8	12	20
20206889899	AFV MONTECASTELLO	5	3	8	12	20
20206890863	AFV PIETRAPORZIO	7	3	10	20	30
20206890376	AFV RIVA VALDOBBIÀ	3	1	4	6	10
20206890327	AFV RIVAROSSA FONTANA	8	4	12	18	30
20206890897	AFV ROASIO	10	6	16	24	40
20206889907	AFV ROVASENDA	8	4	12	18	30
20206889956	AFV SABBIONE	5	3	8	12	20
20206890830	AFV SANT'ALBANO	5	3	8	12	20
20206889998	AFV SEZZADIO	8	4	12	18	30

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206890723	AFV VAL CLAREA	8	4	12	20	32
20206890186	AFV VAL D'EGUA	3	1	4	6	10
20206890194	AFV VAL FORMAZZA	3	1	4	6	10
20206890582	AFV VALLONCRO'	5	2	7	14	21
20206890160	AFV VALLONE D' OTRO	3	1	4	6	10
20206889964	AFV VESTIGNE'	5	3	8	12	20
20206890699	AFV VIRIDIO	5	3	8	16	24

